




CITTÀ DI ENNA



REP. N° 15 DEL 22/07/2024

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ENNA E LA SOCIETA' ECOENNASERVIZI SRL - SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ENNA

(redatto in conformità allo schema tipo di contratto dell'ARERA di cui alla Deliberazione 3 agosto 2023
385/2023/R/RIF)

Comune di Enna – Area 2

Dirigente
Ing. Giovanna Villari

Titolare E.Q.
Ing. Salvatore Reitano

22.07.2024

Visti e approvazioni

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 23 DEL 29 APRILE 2024

	Data	Enti		
1				
2				

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Definizioni	4
Art. 2 Oggetto e finalità	4
Art. 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	5
Art. 4 Perimetro del servizio affidato	5
Art. 5 Durata dell'affidamento	6
TITOLO II: CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	6
Art. 6 Corrispettivo contrattuale.	6
Art. 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale.....	7
Art. 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento.....	7
Art. 9 Aggiornamento del Piano Economico di Affidamento	8
Art. 10 Istanza di riequilibrio economico – finanziario.....	8
Art. 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	8
Art. 12 Procedimento per la determinazione delle misure di riequilibrio	9
TITOLO III: QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	9
Art. 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	9
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	9
Art. 14 Ulteriori obblighi del Comune di Enna.....	9
Art. 15 Ulteriori obblighi del Gestore	9
TITOLO V: DISCIPLINA DEI CONTROLLI	10
Art. 16 Obblighi del Gestore	10
Art. 17 Programma dei controlli.....	11
Art. 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	11
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	11
Art. 19 Penali	11
Art. 20 Sanzioni.....	12
Art. 21 Condizioni di risoluzione.....	12
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....	12
Art. 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	12
Art. 23 Trattamento del personale	14
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 24 Garanzie	14
Art. 25 Assicurazioni	14

Art. 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto 14
Art. 27 Allegati 15

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the lower right quadrant of the page.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di luglio, presso la sede comunale, tra il Comune di Enna, cod. fisc. 00100490861, nella qualità di socio unico della società in house EcoEnnaServizi srl cod fisc. 01242870861 a totale partecipazione comunale, rappresentato dall'Ing. Giovanna Villari, Dirigente pro-tempore dell'Area 2 Tecnica e di Programmazione Urbanistica giuste Determinazioni Sindacali n. 222 del 28/11/2023, n. 223 del 29/11/2023 e n. 226 del 05/12/2023, domiciliata, per la carica, presso la sede municipale,

E

la EcoEnnaServizi srl, cod. fisc. 01242870861, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Santo Castagna, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Enna – Piazza Coppola n. 2,

in esecuzione degli atti che di seguito si riportano:

1. deliberazione di C.C. n. 8 del 30.01.2017 relativa alla costituzione della società a responsabilità limitata "in house providing", a totale partecipazione comunale, denominata EcoEnnaServizi S.r.L per la gestione integrata dei rifiuti di cui al Piano d'Intervento A.R.O. Comune di Enna;
2. deliberazione di C.C. n. 23 del 29.04.2024 relativa all'affidamento alla società a responsabilità limitata in house, a totale partecipazione comunale, EcoEnnaServizi S.r.L, della gestione integrata dei rifiuti per anni 15, dal 24/07/2024 al 23/07/2039, e contestuale approvazione del Piano di Intervento, Disciplinare tecnico e Schema di contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) razione temporis vigente e le seguenti definizioni:
 - Decreto legislativo 201/22 è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
 - Disciplinare tecnico è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
 - Parti sono il Comune di Enna (Ente territorialmente competente) ed EcoEnnaServizi srl (gestore del servizio) che sottoscrivono il presente contratto;
 - Schema regolatorio della qualità è lo schema individuato dalla SRR (Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF);
 - Servizio affidato è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente;
 - TQRIF è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF.

Art. 2 Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune di Enna si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune di Enna e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune di Enna tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Art. 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di affidamento a società in house providing, in adempimento alla deliberazione del Comune di Enna n. 23 del 29.04.2024 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Art. 4 Perimetro del servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- servizio di spazzamento meccanizzato e manuale;
- svuotamento cestini;
- servizio di raccolta porta a porta;
- servizio di gestione dei centri comunali di raccolta di C.da Venova e di C.da Scifitello;
- gestione dei due centri zionali di raccolta a servizio delle utenze non servite da porta a porta di c.da Gentilomo e c.da Staglio;
- servizio mensile di ritiro ingombranti a domicilio;
- distribuzione dei sacchetti.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Enna.

Art. 5 Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di 15 anni (art. 203 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/06) e termina in data 31.12.2038.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

TITOLO II: CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 6 Corrispettivo contrattuale.

6.1 Il corrispettivo annuale relativo al servizio di igiene urbana è pari a € 4.178.274,37 oltre iva (quattromilioni centosettantotto duecentosettantaquattro euro/37 oltre Iva) così distinto:

- 2.758.276,50 € oltre Iva per costo del personale operativo (incidenza del 66% del costo complessivo del servizio);
- 1.419.997,87 € oltre Iva per mezzi, attrezzature, materiali di consumo, spese generali, oneri sicurezza, ecc. (incidenza del 34% su costo complessivo del servizio).

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 che prevede l'obbligatorietà della revisione dei prezzi, il corrispettivo annuale sarà periodicamente rivisto così come di seguito specificato utilizzando i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- indice delle retribuzioni contrattuali orarie relativamente al costo del personale operativo;
- indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) relativamente agli altri costi.

Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal 2025, è soggetto a revisione. Per ottenere la variazione percentuale degli indici di cui sopra, si rapporteranno gli indici del mese di gennaio dell'anno su cui effettuare la revisione contrattuale, e quello medio annuo dell'anno precedente.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, queste clausole " *si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire*". Qualora nell'anno di riferimento la variazione degli indici è inferiore al 5%, tale indice si cumula a quelli degli anni successivi, fino a quando si ottiene una variazione (in aumento o in diminuzione) di almeno il 5% dell'importo di riferimento. Nuove revisioni prezzi successive saranno adottate prendendo a base di calcolo l'importo modificato a seguito delle revisioni prezzi precedenti.

Si procederà alla revisione qualora si verifichi il raggiungimento della soglia del 5% da parte di almeno uno dei due indici.

Il Comune di Enna e la EcoEnnaServizi srl potranno richiedere un adeguamento dell'importo contrattuale legato alla rimodulazione del piano di intervento (laddove necessario per prescrizioni normative).

Fermo restando il corrispettivo annuale eventualmente rimodulato con la redazione del nuovo piano di intervento, restano immutate le altre condizioni contrattuali.

Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.



Art. 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Art. 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il piano economico riportato nel piano di intervento allegato al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale, e riporta il corrispettivo annuale per i servizi riportati nello stesso piano di intervento per il periodo di cinque anni.

8.2 Il piano Economico di affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Art. 9 Aggiornamento del Piano Economico di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 il Comune di Enna assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.1 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Art. 10 Istanza di riequilibrio economico – finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione del piano di intervento tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune di Enna istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della del corrispettivo del servizio.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Art. 12 Procedimento per la determinazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune di Enna decide sull'istanza di riequilibrio presentata del gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione

TITOLO III: QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Art. 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le parti danno atto dell'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento come meglio esplicitato nell'allegato piano di intervento.


13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 14 Ulteriori obblighi del Comune di Enna

14.1 Il Comune di Enna è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.



Art. 15 Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 La EcoEnnaServizi srl è obbligata a :

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune di Enna;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune di Enna ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune di Enna del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire al Comune di Enna alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

TICOLO V: DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Art. 16 Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio, utili per la predisposizione del piano economici finanziario.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la

documentazione necessaria per un periodo non inferiore a quattro anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- d) beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- e) beni strumentali di terzi.

Art. 17 Programma dei controlli

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune di Enna verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune di Enna.

Art. 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

Art. 19 Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fermo restando quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente:

- da € 50 al 10 % degli emolumenti della Dirigenza della Società, comunque da applicarsi sull'ammontare della retribuzione di risultato, e che non può in ogni caso superare l'importo di tale retribuzione di risultato.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 Il Comune di Enna comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Art. 20 Sanzioni

20.1 Il Comune di Enna è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 21 Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 Il Comune di Enna è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune di Enna verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 Il Comune di Enna, dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune di Enna individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune di Enna le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; il Comune di Enna delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune di Enna sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune di Enna, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune di Enna unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Art. 23 Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

Il Gestore è onerato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 25 Assicurazioni

25.1 La Società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili.

Art. 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse.




26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Art. 27 Allegati

27.1 Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione C.C. del Comune di Enna n. 8 del 30/01/2027 (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione di C.C. del Comune di Enna n. 23 del 29/04/2024 (affidamento del servizio);
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano di intervento con prospetto del piano economico;
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Elenco del personale dal gestore al momento della sottoscrizione del contratto;
- g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- h) Disciplinare tecnico.

22 LUG 2024

 EcoEnna Servizi S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dot. Santo Castagna
